

**CORTE di APPELLO di MESSINA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati :

- 1) Dott. Maria Pina Lazzara                      Presidente
- 2) Dott. Marisa Salvo                              Consigliere rel
- 3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro              Consigliere

ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 549/2018 R. G. cont., posta in decisione all'udienza del 16.05.2022

**vertente tra**

**Taormina 2 Società Cooperativa a r.l.** con sede in Giardini Naxos via Trapani n. 16 p.i. 02762550834 in persona del legale rappresentante pro tempore Giuseppe Barletti, elettivamente domiciliata in Roccalumera via Umberto I n. 141 presso lo studio dell' avv. Carmelo Saitta che la rappresenta e difende come da procura a margine dell' atto di citazione per impugnazione del lodo ;

**Attrice**

**e**



**Global Service s.r.l.** in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Davide Concetto Muscolino, corrente in Giardini Naxos via Trapani n. 17 p.i. 03157060835 elettivamente domiciliata in S.Teresa di Riva via Lungomare Paolo Borsellino n.108 presso lo studio dell' avv. Antonio Scarcella che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;

### Convenuta

**Oggetto:** impugnazione del lodo arbitrale collegiale pronunciato il 9.05.2018 , notificato il 14.05.2018, nella controversia insorta tra le due parti indicate in epigrafe in materia di pagamento di somme dovute in relazione a contratti di appalto del 27.04.2012 e del 15.09.2012 ??

**Conclusioni dei procuratori delle parti:** come da note scritte depositate ex art. 83 comma 3 lettera h) d.l. 18/2020 in data 2.05.2022 per parte attrice ed in data 15.04.2022 per parte convenuta.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto regolarmente notificato Taormina 2 Società Cooperativa a r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore ( di seguito solo Taormina 2) ha impugnato il lodo emesso in data 9.05.2018 e notificato in data 14.05.2018 con cui il Collegio arbitrale, composto dall'avv. Nunzio Cammaroto (Presidente ) e dagli avv.ti Vincenzo Meli e Giuseppe Marisca (Arbitri ) , in parziale accoglimento delle domande avanzate da Global Service s.r.l. (di seguito solo Global) , ha condannato essa cooperativa al pagamento in favore controparte della somma di euro 75.863,45 oltre IVA ed interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di corrispettivo dei lavori eseguiti in forza dei contratti di appalto stipulati in data 27.04.2012 ed in data 15.09.2012 aventi ad oggetto, rispettivamente, la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e di dieci alloggi sociali in



contrada Chianchitta del Comune di Taormina ; ha rigettato le restanti domande nonché quella riconvenzionale e condannato essa cooperativa al pagamento in favore di controparte delle spese lite, oltre che dei compensi del giudizio arbitrale , ivi incluso il quello spettante al segretario.

L'impugnante ha chiesto la riforma e l'annullamento del lodo con l'accoglimento della domanda riconvenzionale , previo, occorrendo, l'espletamento di c.t.u.

Instaurato il contraddittorio, si è costituita Global , eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione , poiché consentita nei soli casi di nullità espressamente previsti non ricorrenti nella specie e, comunque, resistendo alla impugnazione mediante la contestazione di tutti gli assunti di controparte e chiedendone il rigetto integrale.

Con ordinanza del 25-28.01.2019 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.

Sopravvenuta nelle more la costituzione di nuovo procuratore della società convenuta, all'udienza del 16.05.2022 , precisate le conclusioni come da note scritte ex art. 83 comma 3 lettera h) d.l. 18/2020, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.


### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1.- L'attore, con un unico, ma articolato, primo motivo di impugnazione ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 829 nn. 11 e 12 c.p.c.; il difetto di motivazione sotto il profilo dell'illogicità manifesta , della contraddittorietà e dell'assenza di risultanze istruttorie.

Premesso che Global aveva chiesto la condanna di essa cooperativa al pagamento:

- della somma di euro 126.299,45 , oltre interessi e rivalutazione , quale corrispettivo dei lavori di realizzazione in contrada Chianchitta del Comune di Taormina di 10 alloggi sociali eseguiti in forza del contratto di appalto del 15.09.2012;





- della somma di euro 22.480,00 , oltre interessi e rivalutazione , quale corrispettivo dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria eseguiti in forza del contratto di appalto del 27.04.2012,

l'impugnante ha rilevato che il Collegio Arbitrale, nel liquidare l'importo di euro 75.863,45, aveva applicato, ai fini del computo dei lavori eseguiti, le risultanze del I e del II SAL , senza tenere conto delle conclusioni rassegnate dal nominato c.t.u., che aveva provveduto alla stima sulla base del computo metrico predisposto dalla Direzione dei Lavori.

Tale decisione era, ad avviso dell'impugnante, *"aberrante"* , poiché sganciata dalle risultanze istruttorie e basata sull'arbitrario convincimento del collegio.


Sul punto, ha evidenziato che , secondo quanto previsto dall'art. 5 della scrittura di risoluzione del contratto del 3.09.2015 *"l'appaltatore dichiara e conferma di aver ricevuto la somma di euro 25.399,45 a saldo della realizzazione del OO.UU. primarie"* , di guisa che nessun ulteriore importo avrebbe potuto pretendere al medesimo titolo.

Al successivo art. 6 la Global aveva, inoltre, riconosciuto *"di aver ricevuto la somma di euro 363,896,55 quale pagamento per i lavori edili effettuati fino alla data odierna per la costruzione delle villette"* mentre con l'art. 7 le parti avevano convenuto che *"il pagamento a saldo del dare avere tra la committente e l'appaltatore in relazione ai lavori edili effettivamente eseguiti per accordo delle parti deve essere effettuato a seguito di perizia asseverativa della DD.LL. ing. Salvatore Trimarchi..... In caso di divergenza .....può essere fatta richiesta dell'intervento di un CTU nominato dal Tribunale di competenza"*.

Detti lavori erano stati quantificati dalla D.L. in euro 384.125,15.

Ciò posto, la cooperativa impugnante ha evidenziato che nel corso del giudizio arbitrale sia i testi, sia le risultanze della c.t.u. avevano confermato quanto da essa sostenuto circa l'applicabilità, ai fini della quantificazione delle opere eseguite, della stima del D.L. , piuttosto che di quella riportata nei SAL, come,





invece, ritenuto dagli arbitri.

La D.L., infatti, aveva quantificato un importo minore rispetto a quello risultante dai SAL, applicando prezzi di mercato ed il prezzario regionale, dato che nelle more i contratti erano stati risolti e per la stessa ragione aveva effettuato una liquidazione analitica e non a corpo, come, invece, previsto dalle parti.

Peraltro, la stima ed il computo riportati nei SAL erano superati dall'accordo rescissorio del 3.09.2015, con cui le parti avevano deciso di rimettersi alle valutazioni del D.L., con conseguente nullità del lodo, poiché in contrasto con gli accordi sottoscritti dalle parti.

Ha ancora segnalato l'impugnante che l'analisi dei costi eseguita dal D.L. era stata confermata dal c.t.u., che aveva confermato la stima di euro 384.125,15 e riconosciuto un credito in favore dell'impresa pari ad euro 20.308,60


Inoltre, poiché Global aveva prestato acquiescenza alla quantificazione operata dalla D.L., ad essa comunicata via pec in data 14.11.2005, non assumendo l'iniziativa prevista dall'art. 7 cit. per l'ipotesi di disaccordo, il Collegio Arbitrale avrebbe dovuto dichiarare improcedibile ed inammissibile l'arbitrato.

Sotto altro profilo, attinente alla differenza di euro 20.2288,60 tra somme versate e somme dovute, Taormina 2 ha sostenuto di non dovere alcuna somma in conseguenza dei danni patiti a causa dell'interruzione dei lavori, dell'abbandono del cantiere e dei difetti delle opere edilizie eseguite dalla Global, come confermato dai testi escussi in sede arbitrale.

Erroneamente, pertanto, il Collegio aveva rigettato la domanda riconvenzionale avanzata da essa cooperativa.

**2.-**La società convenuta ha, dal canto suo, eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, affermando che tutte le censure si risolvevano in una istanza di ricostruzione dei fatti e delle valutazioni compiute dagli arbitri, risultando meramente enunciati i presunti motivi di nullità.





3.-Giova premettere , in punto di diritto, che, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., l'impugnazione del lodo è ammissibile solo per nullità e per inosservanza da parte degli arbitri delle regole di diritto nei limiti indicati dal comma 3 dell'art. cit., ossia solo ove espressamente prevista dalle parti o dalla legge

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'impugnativa del lodo per nullità costituisce un gravame rigorosamente limitato e vincolato, nell'effetto devolutivo al giudice che ne è investito, sia in astratto, dalla tipicità dei vizi deducibili, sia in concreto da quelli specificamente dedotti (*ex ultimis* Cass. 28191/2020).


Trattandosi di giudizio a critica limitata proponibile soltanto per determinati *errores in procedendo* specificamente previsti , trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di tale regola può consentire al giudice ed alla parte convenuta di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionata norma (Cass. 27321/2020).

Nella specie, il motivo di impugnazione, nei termini in cui è stato articolato, appare di dubbia ammissibilità, risultando i vizi di cui all'art. 829 n. 11 e 12 c.p.c. meramente enunciati, senza l'indicazione delle concrete circostanze atte ad integrare i dedotti errori in procedendo.

In tale contesto, come esattamente osservato dalla convenuta, la formulata doglianza mira a contestare la motivazione del lodo, reiterando le argomentazioni svolte nel procedimento arbitrale, ma tale deduzione non corrisponde ai motivi di nullità tassativamente indicati dall'art. 829 c.p.c.

Giova osservare che la sanzione di nullità prevista per il lodo contenente disposizioni contraddittorie prevista dall'art. 829 comma 1 n. 11 c.p.c. deve essere intesa nel senso che siffatta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti , non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza , quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta





di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass.2747/21; 1258/2016; 11895/2014).

Nel caso in esame, la presenza di una *"non motivazione"* nel senso anzidetto non solo non è stata prospettata dall'impugnante ma neanche ricorre .

Non si apprezza, invero, alcuna contraddittorietà tale da rendere impossibile la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dal collegio arbitrale per giungere alla decisione, che l'impugnante ha mostrato di aver esattamente colto , ad esso contrapponendo le proprie pertinenti argomentazioni.


Il Collegio arbitrale, infatti, nell'accogliere, sia pure parzialmente, la domanda della Global, volta ad ottenere la condanna di controparte al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti , ha illustrato le ragioni in base alle quali, disattendendo la stima effettuata dal D.L. come pure le conclusioni rassegnate dal c.t.u., ha determinato la somma ancora dovuta alla società appaltatrice .

Ha, in particolare, ritenuto illegittima la stima operata dal direttore dei lavori nella cosiddetta contabilità finale del 14.11.2005 *"in quanto non effettuata secondo la normativa pattizia"*, bensì sulla scorta dei prezzi di mercato e del prezzario regionale, evidenziando che , giusta quanto previsto dall'art. 34 del contratto del 15.09.2012, *"nuovi prezzi secondo il prezzario regionale "* potevano essere stabiliti solo *"nel caso in cui siano state realizzate opere non previste in progetto, fattispecie quest'ultima assente nella liquidazione operata in data 14.11.2005 dall'Ing. Trimarchi"*.

Ha pure illustrato il ragionamento seguito per disattendere anche la stima effettuata dal c.t.u., ritenendo di dover tenere in debito conto ai fini della *"corretta valutazione di quanto di spettanza dell'impresa "... "le contabilizzazioni e valutazioni dei lavori effettuate dal direttore dei lavori in sede di emissione di stati avanzamento lavori , in assenza di ulteriori, puntuali divergenze.."*

Nessuna contraddittorietà inficia la suddetta motivazione, tale da renderla non riconducibile al suo modello funzionale, .





La conclusione cui è pervenuto il Collegio Arbitrale risulta, infatti, tutt'altro che incoerente rispetto alla premessa, e, piuttosto, perfettamente consequenziale, giacché la ritenuta erroneità della stima effettuata tanto dalla D.L., quanto dal c.t.u. non poteva che condurre ad una valutazione basata sugli accordi contrattuali.

Il lodo risulta, pertanto, adeguatamente motivato e detta motivazione, condivisibile o meno che sia, è intangibile, essendo l'impugnazione per nullità un'impugnazione a critica ristretta e non ravvisandosi il dedotto vizio di cui al n. 11.

Quanto alla nullità per violazione degli accordi, la Corte non può che rilevarne l'estraneità al parametro normativo di cui all'art.829 c.p.c., non corrispondendo ad alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 829 c.p.c. e neanche integrando quelle previste ai nn. 11 e 12.

Anche relativamente a tale doglianza, il Collegio arbitrale si è, infatti, pronunciato, esponendo le ragioni poste a fondamento del rigetto dell'eccezione sollevata dalla convenuta in base all'art. 7 dell'atto di risoluzione.

Ha, in particolare, affermato che la disposizione in questione prevedeva solo come facoltativa, in caso di dissenso rispetto alla stima operata dal D.L., la possibilità della parte di chiedere al Tribunale la nomina di un c.t.u., restando così consentita la devoluzione della controversia a collegio arbitrale.


Ha, sul punto, aggiunto che, poiché secondo quanto previsto dall'art. 3 del detto atto, *"lo scioglimento per accordo delle parti ha effetto ex nunc"*, dovevano continuare ad applicarsi *"per il pregresso"* le disposizioni contenute nei contratti di appalto, ivi compresa la clausola compromissoria di cui all'art. 47.

Quanto, infine, alla nullità del lodo ex art.829 n. 12 c. p. c., il motivo non merita di essere condiviso.

Giova, al riguardo, precisare che secondo consolidata interpretazione della Suprema Corte, riferibile anche al giudizio arbitrale, ai fini della configurabilità del vizio di omessa pronuncia, non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione in ordine ad una domanda o a un'eccezione di parte, ma occorre che risulti







completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto ( Cass. Civ. nn. 19074/2015; 21612/2013, 20311/2011; 21612; 10696/2007).

In virtù di tale principio, dal quale non vi è ragione di discostarsi in questa sede, non è configurabile l'omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia .

Orbene, nella specie, dall'esame del lodo emerge che l'unica domanda avanzata dall'odierna impugnante, avente ad oggetto il risarcimento dei danni che la detta assumeva essere stati provocati dalla controparte, lungi dall'essere stata pretermessa , è stata motivatamente rigettata dal Collegio arbitrale sul rilievo del difetto di prova.

A fronte di tale compendio motivazionale, ritiene la Corte che non possa configurarsi alcuna ipotesi di nullità del lodo e che il motivo si risolva nella censura della valutazione dei fatti e delle prove compiuta nel procedimento arbitrale , che non può essere contestata in questa sede, in quanto attività rimessa alla competenza dell'organo arbitrale .

Al riguardo, non possono che richiamarsi i limiti impugnatori della decisione arbitrale ed , in particolare, l'impossibilità per mezzo dell'impugnazione per nullità di mettere in discussione la valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento.

Nella specie, invece, la cooperativa impugnante, trincerandosi dietro la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ha in realtà censurato proprio la valutazione da parte degli arbitri del materiale probatorio acquisito, assumendo che contrariamente a quanto ritenuto i testimoni escussi avevano confermato l'abbandono del cantiere e la presenza di visi nelle opere realizzate.

L'impugnazione va, pertanto, rigettata con condanna di Taormina 2 al pagamento delle spese.



Esse vanno liquidate come da dispositivo in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 37/2018 (in vigore dal 26 aprile 2018) – qui applicabile *ratione temporis* –, in via forfettaria (stante la mancata allegazione di apposita notula), tenuto conto dello scaglione relativo al valore della controversia determinato in base al diritto accertato (oggetto della disputa) ed applicando i parametri tariffari medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese, eccetto che per la fase istruttoria per la quale può applicarsi il valore minimo data la sua modesta incidenza (avendo essa riguardato solo produzione documentale).


Avendo il procedimento *ex art. 828 c p. c.* – quale il presente – natura impugnatoria, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma *1-quater*, D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'attrice impugnante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Messina , Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 549/2018, sull'impugnazione proposta da Taormina 2 Società Cooperativa a r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore avverso il lodo arbitrale collegiale pronunciato *inter partes* il 9.05.2018 , notificato il 14.05.2018, nella controversia insorta in materia di pagamento di corrispettivi per lavori svolti , così provvede:

- respinge l'impugnazione e, per l'effetto, conferma validità ed efficacia del lodo;
- condanna Taormina 2 Società Cooperativa a r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione in favore di controparte delle spese della presente impugnazione, liquidate in complessivi € 9.515,00 a titolo di onorario (di cui € 2.835,00 per la fase di studio; € 1.820,00 per quella introduttiva; € 1.236,00 per quella istruttoria ed € 4.860,00 per quella decisoria), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura di legge, CPA e IVA , disponendone la distrazione in favore del procuratore





antistatario;

- dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'impugnante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.

Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto) del 30.09.2022

Il Consigliere est.

Il Presidente

dott. Marisa Salvo

dott. Maria Pina Lazzara

Arbitrato in Italia

